

(N. 1110)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1955 (V. Stampati Nn. 839 e 195)

d'iniziativa dei Deputati PASTORE e LIZZADRI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 GIUGNO 1955

Disposizioni e modifiche in materia di assegni familiari
per i settori del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli assegni familiari del settore dei servizi tributari appaltati, comprensivi degli assegni di caropane stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, sono determinati, per tutti gli aventi diritto, nelle misure di lire 4.160 mensili per ciascun figlio, lire 2.808 per il coniuge e lire 1.430 per ciascun ascendente.

Art. 2.

Con decorrenza dal periodo di paga di cui al precedente articolo, il contributo dovuto dai datori di lavoro del settore dei servizi

tributari appaltati, comprensivo del contributo di caropane stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 33,87 per cento, sulla retribuzione lorda.

Con la stessa decorrenza è applicata, in aggiunta del contributo predetto, un'addizionale dell'1,63 per cento fino all'estinzione del disavanzo della gestione.

Art. 3.

Con decorrenza dal periodo di cui al precedente articolo 1, l'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari è elevato, nei confronti dei datori di lavoro del settore dei servizi tributari appaltati, a lire 22.500 per le retribuzioni riferite a mese e a lire 900 per le retribuzioni riferite a giornata.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con la stessa decorrenza l'importo minimo della retribuzione sul quale è applicato il contributo per gli assegni familiari è stabilito, nei confronti dei datori di lavoro predetti, in lire 600 giornaliera.

Art. 4.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949,

n. 861, e successive proroghe, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE.